



Legge Finanziaria 2008: le osservazioni della FLC Cgil

3 ottobre 2007

ART. 5	
<p>35. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.</p>	<p>Finalmente una buona notizia: una detrazione di imposta fino ad un max di 500€ per formazione ed autoaggiornamento dei docenti</p>
<p>36. Alla lettera i-sexies), del comma 1, dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,"</p>	<p>Questo comma amplia l'ambito delle spese detraibili per le locazioni sostenute dagli studenti universitari.</p>
<p>Art. 36</p> <p><i>(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. E' soppresso il fondo di garanzia sui debiti contratti dai partiti politici, di cui all'articolo 6 bis della legge 6 giugno 1999, n. 157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici della medesima legge secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.3. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.4. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è	<p>Viene finalmente prevista una somma aggiuntiva pari a 20 milioni di euro da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici.</p> <p>Si tratta di un intervento che, benché di entità modeste, evidenzia l'attenzione da parte di questo Governo ai problemi relativi alla messa a norma degli edifici scolastici. Ovviamente tali risorse si aggiungono a quelle già previste in materia di edilizia scolastica dalla passata finanziaria, allora giudicate insufficienti dalla FLC Cgil. Aver previsto risorse specifiche nell'ambito degli interventi infrastrutturali significa che</p>

<p>emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.</p>	<p>finalmente una parte di queste viene destinata all'edilizia scolastica. Già nella passata legislatura il Governo, a seguito dei drammatici eventi del terremoto del Molise, aveva promesso che parte di quelle risorse sarebbero state utilizzate anche per la messa a norma degli edifici scolastici colpiti e soggetti a rischio sismico. Previsione annunciata e mai realizzata proprio perché quel Governo si guardò bene di introdurre nelle norme legislative una specifica previsione nella destinazione degli interventi. Considerando la ristrettezza delle risorse rimane comunque il problema dei criteri per la loro assegnazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)</i></p> <p>1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria e alla formazione, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.</p> <p>2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13 e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p> <p>3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei Trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del Mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.</p>	<p>Si riferisce a fondi destinati a progetti di ricerca nel settore dei trasporti per gli anni 2008, 2009 e 2010.</p> <p>Con questo comma, in aggiunta a quanto stanziato con la legge 13/2006 e con la finanziaria 2007 per l'INSEAN vengono destinati ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da attribuire sulla base di specifici progetti di ricerca.</p>

Art. 50

(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)

1 . Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";

d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questo comma è finalizzato alla riduzione degli organici del personale della scuola. Si interviene su più versanti.

L'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dalla finanziaria 2007 diluisce i tagli nei tre anni successivi (solo per i docenti oltre 20.000). Questa misura attenua l'impatto negativo dei tagli ma non risolve la grave carenza di organico docente e ata necessario al funzionamento della scuola.

Si interviene in modo particolare sulle scuole secondarie di secondo grado dove vengono introdotti limiti senza più alcuna garanzia per la costituzione e la prosecuzione dei diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni. Il Dirigente scolastico, al contrario di quanto accade ora, non potrà aumentare direttamente il numero delle classi a settembre in presenza di più alunni perché prima deve chiedere l'autorizzazione al Direttore regionale.

Questa norma si pone in contraddizione con il D.M. 331/98 sulla formazioni delle classi in organico di fatto.

Si prevede per l'ennesima volta la riconversione del personale soprannumerario. La formulazione del comma è preoccupante. Infatti, più che finalizzata ad un progetto di qualificazione dei docenti in esubero, fa intuire un loro "esodo" verso i posti di sostegno.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s. 2008/09, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, procede alla ripartizione a livello territoriale dei posti di sostegno complessivamente determinati con il decreto interministeriale di cui al presente comma, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili e di specializzazione e continuità didattica dei docenti. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "*nonché la possibilità*", alle parole: "*particolarmente gravi*", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con il presente articolo.

5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità"

Sul sostegno si riducono le differenze tra organico di diritto e fatto passando dall'attuale 50% al 70% dei posti necessari.

Ma la revisione dei parametri e il doppio limite, non più di 1 posto per ogni 4 classi e non più di un posto per ogni due alunni, potrebbe risultare inadeguato nel caso di alunni diversamente abili in situazione di gravità. Resta comunque una quota del 30% di precariato che per la sua instabilità non garantisce la continuità didattica e quindi la qualità dell'integrazione.

Si tratta di un incremento del contingente previsto dalla finanziaria 2007, ancora totalmente insufficiente al superamento del precariato che attualmente, dopo le 10.000 assunzioni per il 2007/08, è costituito da oltre 70.000 lavoratori.

<p>6. Con regolamento da emanare a sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario. 7. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:</p> <p>a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell'ambito della programmazione universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;</p> <p>b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;</p> <p>c) i profili della valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine della formazione in servizio.</p> <p>8. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.</p>	<p>Con questa ipotesi, potrebbe configurarsi un sistema regionale/territoriale di reclutamento.</p> <p>E' necessario che sia ben definito il ruolo delle scuole nel sistema di formazione e nelle attività di tirocinio.</p> <p>In ogni caso il sistema non tiene conto dell'attuale situazione del precariato e di una esigenza di supplenze di gran lunga superiore a quella programmabile rispetto ai posti vacanti (supplenze al 30/06 e supplenze brevi).</p> <p>Una valutazione compiuta sarà possibile solo una volta che sia stata presentata una proposta di regolamento.</p> <p>Nulla è detto sulle graduatorie ad esaurimento che quindi restano in vita. Sarà necessario che al piano triennale (2007/2009) di 150.000 assunzioni se ne aggiunga un altro per gli anni successivi al fine di garantire l'effettivo esaurimento delle graduatorie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p style="text-align: center;">(Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p> <p>2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, fino ad un massimo del 15 per cento dell'importo è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.</p>	<p>Viene resa stabile la destinazione dei finanziamenti per le attività di alternanza, che erano ricompresi nel fondo onnicomprensivo della legge 440/97 .</p>

CAPO XIX MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
Art. 52 <i>(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale)</i>	
<p>1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni per l'anno 2009 e di 550 mln di euro per l'anno 2010 comprensiva degli importi indicati all'art. 96, commi 8 e 14 della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli Atenei..</p> <p>2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Tale Piano è volto a: a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati; e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.</p>	<p>La somma prevista ad incremento del finanziamento delle Università, indicata nel testo in 550 milioni, è probabilmente da ricalcolarsi, in termini di incremento effettivo sul 2007, in 350 milioni, per effetto dell'applicazione a legislazione costante. Il riferimento all'art. 96 e commi relativi è criptico, poiché il comma 8 riguarda procedure di impegno di somme per il 2008 previste dalla Finanziaria 2007, e il comma 14 non esiste. Nel testo si tratta di un nuovo Fondo ad hoc, e non del mero incremento del FFO, anche se la destinazione è poi verso l'FFO dei singoli Atenei. Le finalità sono indicate nelle prime due righe, e vengono citati in primo luogo gli adeguamenti retributivi e contrattuali del personale, concetto che viene ripreso nel secondo capoverso. Il comma 2 chiarisce perché non si tratti di un puro incremento del FFO: perché il finanziamento è subordinato ad un piano (concertato tra MUR e MEF), volto a realizzare i 5 obiettivi successivamente elencati, obiettivi che appaiono fortemente condizionati dall'urgenza di mettere sotto stretto controllo la programmazione, il reclutamento</p>

	e la spesa degli Atenei. La logica di contenimento dei costi e della loro ottimizzazione è del tutto condivisibile. Molto meno condivisibile è l'attitudine invasiva da parte del MEF che traspare dal testo, la tendenziale riduzione dell'autonomia, che non appare più solo ricondotta alla dinamica della necessaria valutazione come metodo ordinario, ma che adombra (siamo malfidati?) una supervisione di rango superiore sulle politiche universitarie.
Art. 55 (Sviluppo di un piano contro la violenza alle donne) 1. Per l'anno 2008 è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato a un Piano contro la violenza alle donne.	Il piano non è ancora noto. Riteniamo che dovrebbe coinvolgere Enti, Associazioni, Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto, assistenza alle donne e le Organizzazioni Sindacali al fine di promuovere azioni di contrasto alla violenza alle donne e alla violenza di genere
Art. 62 (Risorse per l'attuazione del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007) 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.	Con questo articolo vengono messe a disposizione le risorse necessarie a finanziarie il protocollo su previdenza, lavoro, competitività per l'equità e la crescita sostenibili.

CAPO XXII MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO	
<p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)</i></p> <p>1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</p> <p>2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008".</p> <p>3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro: Al relativo onere si provvede mediante riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - a decorrere dall'anno 2010 delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 	<p>Vengono destinati 30 mln di euro all'Isfol con la finalità esplicitata di completare il processo di stabilizzazione avviato. Senza queste risorse non sarebbe possibile assumere gli oltre 300 lavoratori aventi diritto alla stabilizzazione, in quanto i loro contratti sono attualmente finanziati attraverso i fondi derivanti dal FSE. Rimane aperto il problema dei circa 250 collaboratori, con lunghe carriere all'interno dell' isfol. Per questi lavoratori la FLC è impegnata a richiedere il bando di concorsi con valorizzazione del punteggio per il servizio prestato nell'Ente, poiché le risorse, almeno in larga parte, lo consentono.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p style="text-align: center;"><i>(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)</i></p> <p>1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del</p>	<p>Questo articolo fa riferimento la soppressione di enti pubblici considerati non più utili o la razionalizzazione di quelli che continueranno ad esistere. Si tratta di una norma reiterata in tutte le finanziarie che non si riesce però ad applicare.</p>

Ministro per l'attuazione del programma di governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

2. Gli schemi del regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246.

Si considera il caso di fusioni, privatizzazioni o soppressioni e si afferma che occorre intervenire con regolamenti entro 180gg dall'entrata in vigore della finanziaria.

Nella finanziaria è presente un tabella che contiene gli enti da riformare tramite regolamenti secondo la legge 400 del 1988 o da sopprimere. Tra questi è presente l'Ente Nazionale per la Montagna (EIM) istituito con la finanziaria 2007 trasformando l'IMONT

Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.

5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lett. a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006.

CAPO XXIX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO	
Art. 92 <i>(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)</i>	
<p>1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".</p> <p>2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>Viene introdotta una rilevante modifica nella disciplina per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione nella PA. Non è più sufficiente una semplice competenza ma è necessaria una non meglio precisata specializzazione universitaria. La nuova dizione, facendo riferimento ad un titolo di studio di grado elevato sembra mirata alla limitazione delle collaborazioni esterne alle qualifiche più elevate.</p> <p>Si confermano le disposizioni della finanziaria 2007 circa la riserva del 60% dei posti sui concorsi per t.d negli anni 2007, 2008 e 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno avuto un rapporto con le stesse amministrazioni, della durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006. Questo significa che la riserva opererà anche per quei collaboratori che non hanno la qualificazione prevista dal comma 1.</p> <p>L'efficacia di tale norma è dubbia, a fronte di quanto previsto dal successivo comma dello stesso articolo, che introduce una fortissima limitazione al ricorso ai contratti a T.D.</p>

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“Articolo 36
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.

Con questa norma l'utilizzo dei contratti flessibili nella P.A. si configura come una vera e propria eccezione legate alla stagionalità e trimestralità, rispetto alla esclusività del contratto a T.I. come unica forma di assunzione. E' da notare che tale formulazione innova anche rispetto all'attuale legge sul tempo determinato, ridefinendo e restringendo le causali del rapporto e riducendo la durata a soli tre mesi non rinnovabili.

Il vecchio testo dell'articolo 36 (più volte rimaneggiato) ne disciplinava semplicemente la possibilità di attivazione, facendo riferimento ad “esigenze temporanee ed eccezionali”, che invece nel nuovo testo diventano una ulteriore ipotesi, disciplinata dal successivo comma 3.

Per contratti di lavoro flessibile previsti dal codice civile e dalle leggi ci si riferisce alle prestazioni d'opera, alle collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche all'assegno di ricerca), ai contratti a tempo determinato e al lavoro somministrato.

Resta ovviamente ferma l'esclusione delle tipologie previste dalla dlgs 276 applicativo della legge 30 che, come noto, non trova applicazione nella PA. Nella nuova dizione scompare il riferimento alla necessità di effettuare, prima di ricorrere all'utilizzo del lavoro flessibile, le procedure inerenti alla assegnazione anche temporanea di personale interno e all'opportunità di utilizzare il lavoro interinale (oggi somministrato).

Inoltre scompare la possibilità per la contrattazione collettiva di disciplinare l'utilizzo dei contratti a tempo determinato, dei cfl, degli

<p>2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.</p> <p>3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.</p> <p>6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e</p>	<p>altri rapporti formativi e della fornitura del lavoro somministrato.</p> <p>L'impatto di questa previsione (di dubbia legittimità) rischia di vanificare gli sforzi fatti in alcuni contratti collettivi, come quello della ricerca (art. 5), finalizzati a favorire, nel reclutamento, prioritariamente l'assunzione dei lavoratori con contratto a termine.</p> <p>Si esclude la possibilità di rinnovare il contratto stagionale che potrà essere solo prorogato nei limiti della "stagionalità", parola tutta da declinare nella pubblica amministrazione. Ma si esclude anche l'eventuale transito del lavoratore da una tipologia flessibile ad un'altra, fenomeno tipico degli ultimi anni, che ha prodotto abusi su abusi, ma anche la possibilità di mantenere in servizio molti precari che non potevano essere stabilizzati a causa dei ripetuti blocchi delle assunzioni</p> <p>Come già detto "le esigenze temporanee e eccezionali" diventano una ipotesi che si aggiunge a quella disciplinata nel comma 1 ma alla quale si deve fare fronte con personale interno alla P.A.</p> <p>Si conferma la limitazione dell'autonomia contrattuale.</p> <p>Si conferma la dizione dell'articolo 36 vecchio testo. Ricordiamo che sulla materia è intervenuta anche la corte costituzionale con sentenza con</p>
---	---

sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme

sentenza 27 marzo 2003 n° 89 dove si conferma che la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche non comporta la sanzione della conversione in un rapporto a tempo indeterminato prevista per il lavoro privato.

Quindi la violazione da parte della Pubblica Amministrazione delle norme che limitano l'uso dei contratti a termine, se accertata dal giudice, comporta il risarcimento del danno ma non l'assunzione a tempo indeterminato prevista per il lavoro privato.

L'ultimo capoverso è però una aggiunta rilevante: dispone che le P.A. che violano l'art. 36 non potranno effettuare assunzioni ad alcun titolo nei 3 anni successivi alla violazione (evidentemente all'accertamento della violazione). E' un limite aggiuntivo forse più stringente della, confermata, responsabilità del dirigente.

Portaborse e dirigenti sono esclusi da questa disciplina.

E cosa accade agli enti di ricerca ed alle università, nel caso di sostituzione del personale assente, con diritto alla conservazione del posto?

contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.”

4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.

Le università e gli enti possono continuare ad utilizzare sui fondi esterni tutti i precari che vogliono. Complimenti al governo! E' evidente la contraddizione tra questa norma stringente e il numero attuale di precari, tale da farci pensare che, nelle intenzioni di questo governo il problema del precariato si risolve nel modo più radicale.

L'efficacia apparentemente positiva delle stringenti limitazioni al ricorso a forme di lavoro flessibile, di cui al 1 comma di questo articolo, è fortemente compromessa da questa norma specifica per gli enti di ricerca e l'università, che sembrano legittimati ad abusare di tipologie contrattuali flessibili, come se non facessero parte della PA.

Gran parte degli attuali precari lavorano su progetti di ricerca finanziati da Fondi esterni.

Rimane anche il taglio, previsto per tutta la pubblica amministrazione, delle spese per contratti di collaborazione e rapporti di lavoro subordinato a termine che deve essere riportata al 15% di quella del 2003. La finanziaria 2007 faceva riferimento al 40%. L'incidenza di questa norma, che non può essere evidentemente compensata dalle assunzioni previste vista l'esiguità dei numeri, è solo in parte limitata, nei suoi effetti

<p>5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.</p> <p>6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le Amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.</p> <p>7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si applicano anche ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'art.</p>	<p>negativi dalla esclusione del personale dedicato alla ricerca alla didattica e ai servizi agli studenti se collocati su fondi esterni.</p> <p>Si propone di utilizzare (cosa che già ora si fa) la contrattazione sulla flessibilità di orario e sul lavoro a distanza come strumento per contenere le spese per il lavoro straordinario. (W)</p> <p>C'e' una riduzione del 10% rispetto al 2007 delle somme a disposizione delle amministrazioni per lavoro straordinario (W)</p> <p>Sembra una procedura ovvia ma in molti casi (sedi piccole o situazioni particolari) questa potrebbe creare problemi di gestione. (W)</p> <p>Si sposta sul piano contrattuale e sulle politiche di incentivazione la diminuzione delle risorse per lo straordinario. Questo avviene però senza adeguare le risorse contrattuali che rimangono inalterate. (W)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p style="text-align: center;">(Assunzioni di personale)</p> <p>1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.</p>	<p>Non essendo ancora stati ripartiti i fondi per le assunzioni in deroga e le stabilizzazioni, la spesa è prorogata dal 31 dicembre 2007 al 31 maggio 2008.</p>

<p>2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."</p> <p>3. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.</p> <p>4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.</p> <p>5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.</p> <p>6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.</p>	<p>La durata delle graduatorie dei concorsi viene prolungata rispetto ai termini precedenti che erano più brevi, con un effetto positivo per l'agilità delle procedure</p> <p>Possono beneficiare dei fondi previsti nel comma 527 della finanziaria 2007 tutte le amministrazioni, anche quelle che sono interessate dalle stabilizzazioni.</p> <p>Proroga dei CFL ancora non convertiti in contratti a tempo indeterminato ai sensi della legge finanziaria 2007.</p>
---	---

7. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

8. Le assunzioni di cui al comma 6 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 6 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

10. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011".

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

La norma non riguarda gli enti di ricerca, perché per loro trovano applicazione le previsioni della legge finanziaria 2007 (possibilità di assumere, dal 2008, sul 100% della spesa risultante dal turn over e nel limite dell'80% del budget), mentre le università non sono soggette al blocco delle assunzioni.

Riguarda solo le amministrazioni soggette al blocco delle assunzioni

E' una riserva di posti su futuri concorsi.

Ad una prima lettura la norma sembrerebbe rivolta a coloro che maturino 3 anni a tempo determinato anche in diverse amministrazioni, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007. Quindi, ad esempio, anche coloro che vantano 3 anni di t.d. ma, in tutto o in parte fuori dai limiti temporali previsti dal comma 519, possono beneficiare della riserva.

Art.94

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e

4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Questo articolo prevede la definizione di accordi per la mobilità dei dipendenti pubblici in esubero

La mobilità è estesa anche agli inidonei del comparto scuola che transitano in un ruolo speciale ad esaurimento. Si delega però ad un atto amministrativo una decisione squisitamente contrattuale. Inoltre non si tiene in alcun conto l'esperienza maturata in questi anni dal personale inidoneo anche in attività diverse da quelle amministrative.

<p>5. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.</p> <p>6. La predetta banca dati costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p style="text-align: center;"><i>(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco)</i></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.</p> <p>2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.</p> <p>3. Per le finalitàForze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.</p> <p>4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia</p> <p>5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.....</p> <p>6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità</p>	<p style="color: red;">Ai commi 1 e 2 sono stanziati le cifre necessarie per far fronte agli impegni previsti dall'accordo di maggio 2007</p>

7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa

8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della presente legge.

9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP

10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Ai commi 11 e 12 sono stanziati le cifre per i rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego. Le risorse stanziati sono irrisorie e coprono a stento l'indennità di vacanza contrattuale

- | | |
|---|--|
| <p>13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.</p> <p>14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale.....</p> | |
|---|--|